

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 14159	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: 2 dicembre 2011 Tribunale di Brescia-sezione distaccata di Salò, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannava alla pena di mesi due di reclusione.				
2°Grado: La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27 marzo 2013 confermava la sentenza impugnata e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

adibito ad una operazione di manutenzione su di una macchina per pressofusione finalizzata a sostituire una boccola che faceva da imbocco al pistone per l'iniezione dell'alluminio fuso all'interno dello stampo della macchina, mentre posizionava la propria mano all'altezza del buco in cui si doveva inserire il pistone per l'iniezione del metallo, a causa della manovra effettuata dal compagno di lavoro A., che aveva azionato il comando del pistone, si procurava le lesioni. Il pistone, infatti, entrava a forza nel buco predisposto attraverso la boccola in fase di smontaggio, tranciando di netto parte del dito pollice del lavoratore.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

I giudici della Corte di appello di Brescia hanno chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del T. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato la sussistenza del nesso causale tra la omessa somministrazione al lavoratore di un'adeguata formazione, in una lingua che egli avrebbe potuto comprendere, (essendo egli di nazionalità indiana) e non già in lingua italiana, circa le modalità con cui procedere all'operazione che stava eseguendo e l'infortunio. Se egli avesse avuto una formazione adeguata, non avrebbe agito con quelle modalità e, in particolare, non avrebbe appoggiato la mano in prossimità del foro nel quale doveva entrare il pistone, mentre il suo compagno di lavoro A. avrebbe evitato di azionare la macchina in quel momento. I giudici della Corte territoriale hanno poi

indicato con congrua e adeguata motivazione le ragioni per cui le condotte dei due lavoratori, per quanto imprudenti, non potevano essere ritenute eccezionali e assolutamente imprevedibili, con la conseguenza che non poteva parlarsi di comportamenti abnormi. Le condotte in questione infatti rientravano perfettamente nelle mansioni a cui il S., così come pure l'A., erano addetti, rientrando nelle loro mansioni anche l'avviamento del movimento del pistone. La circostanza che la manovra sia stata posta in essere intempestivamente non rendeva certo la condotta eccezionale e assolutamente imprevedibile. I giudici della Corte di appello ritenevano quindi infondato l'assunto della difesa, non potendosi considerare le condotte dei due operai radicalmente e ontologicamente lontane dalle ipotizzabili scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.